

siva, questa vera nutrice del genere umano, perchè sia sorgente di ricchezza pei miseri comunisti dell'isola, profitto e vantaggio per lo Stato e vincolo di civilizzazione per tutti, come è sempre stata dove fiorisce e prospera.

PRESIDENTE. Il deputato Satta-Musio ha la parola.

SATTA-MUSIO. Preferirei parlare domani.

Voci. No! no! Parli!

SATTA-MUSIO. Di qual emendamento si tratta specialmente?

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti si riferiscono allo stesso principio e sono tutti messi in discussione, salvo a parli separatamente a partito; non posso nella discussione distinguerli l'uno dall'altro, perchè non si finirebbe più.

SATTA-MUSIO. Parlerò dopo il deputato Fara.

FARA GAVINO. Poichè l'onorevole Satta-Musio rinuncia pel momento alla parola, mi trovo necessitato di entrare in discussione e difendere, come meglio per me si possa, il mio emendamento.

Per vero, credendo che questo mio emendamento non venisse nella tornata d'oggi in discussione, non mi curai gran fatto di coordinare i miei pensieri, in modo da poterlo validamente sostenere. Ma giacchè è necessità che io parli, parlerò.

Principierò dal combattere alcune ragioni affacciate or ora dall'egregio magistrato, l'onorevole Montagnini, in favore dell'articolo 3 proposto dal Ministero. Non risponderò al deputato Niel, perchè le sue considerazioni non si aggirarono sull'argomento che si dibatte.

Le argomentazioni dell'onorevole Montagnini, a quanto mi pare, possono ridursi a quest'entimema: la Sardegna ha molti terreni e poche braccia; dunque togliamo alla Sardegna la metà dei suoi terreni.

Ebbene! se questa massima venisse adottata dalla Camera, io non dubito d'asserire che si sanzionerebbe una massima di puro socialismo.

Votata questa massima, io potrei dire al deputato Montagnini: voi avete molti danari e pochi figli; io ho molti figli e pochi danari; dunque datemi la metà dei vostri danari! (*ilarità*)

L'onorevole Montagnini svolse con quell'acume e con quella erudizione che gli è propria la teoria dei feudi per rinforzare la sua proposizione. Però cotesta teoria io la posi innanzi fin dalla questione generale; e dietro i principii di tal teoria, io mi credevo autorizzato a concludere che, se il demanio ha qualche diritto di proprietà su quei terreni disputati, molto maggior diritto vi abbiano le comuni.

E qui mi cade in acconcio di fare osservare all'onorevole relatore della legge, come egli sia caduto in un manifesto abbaglio confondendomi con quegli oratori i quali, secondo il suo parere, avrebbero dovuto concludere al tutto, non ad una parte maggiore o minore, poichè sostenevano che i comuni dell'isola avessero diritto di proprietà su tutti i contrastati terreni.

Io non negai totalmente il diritto del demanio; ep-

perciò mi credevo logicamente in dovere di concludere per due terzi di compenso. Se il deputato Boggio, malgrado ciò, non trova ancora logico il mio sistema, io per vero non me ne dorro grandemente.

Ritornando all'onorevole Montagnini, egli riconobbe con me che nel sistema feudale avvi un dominio diretto ed un dominio utile; che il dominio diretto rimane sempre presso il concedente, a differenza del dominio utile che viene acquistato dal concessionario. Ed è conseguenza di questo sistema che, mentre il dominio diretto rimane indivisibile presso i concedenti, il dominio utile si divide, si sminuzzi, si polverizzi, dirò così, colla terra, a norma delle concessioni fatte dai feudatari.

Ora, essendo indubitato che colui che aveva il dominio utile non fosse ad altro tenuto che a prestazioni, le quali, tuttochè utili, si risolvevano in onorifica ricognizione di dominio, io mi credevo fondato in ragione a domandare se altro dominio poteva consolidarsi nello Stato tranne il dominio diretto. Ed alle prestazioni essendo subentrate le imposte, io non mi sapeva rendere ragione delle esorbitanti pretese del progetto di legge.

Il deputato Montagnini sa sicuramente meglio di me che neppure i re dispotici pretendono ad assolute dominio delle terre dei loro sudditi, e, da quanto a me consta, contro tale assoluto dominio si dichiarano unanimi gli economisti tutti.

Ora vengo a più direttamente difendere il mio emendamento.

Io leggo l'emendamento da me formulato:

« La misura del compenso è fissata nei due terzi dei terreni coltivati od incolti, dei boschi e delle selve, soggetti a tutti gli ademprivi, e nella metà quando due almeno competono degli ademprivi di seminare, di pascolare erbe o ghiande e raccoglierne, o di legnare; consisterà nel terzo dei fondi gravati se compete uno solo di questi ademprivi, o competano esclusivamente quelli di scorzare sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formare carbonaie. »

Prego la Camera a porre mente come io abbia tentato di informare il mio emendamento a principii di pura giustizia. Ditemi, infatti, sarebbe essa giustizia concedere al demanio due terzi quando il fondo non è gravato che da una sola servitù, mentre si concede ai comuni la sola metà, quand'anco il predio sia gravato da tutte le servitù di ademprivo?

Sapete, o signori, che cosa voglia dire essere un predio gravato da tutte le servitù d'ademprivo? Intendetelo, ve lo dirò io.

Voi avete un fondo, ove io posso seminare, pascolare il mio gregge, raccorre tutti i frutti che ivi maturano e disporne da padrone. Questo mio diritto è perpetuo; lo tramando ai miei figli; i miei figli ai miei nepoti, e così di generazione in generazione. Ed intanto voi vi ostinate a credervi proprietario di quel fondo; ma la vostra proprietà, vi dico io, è ideale, poichè voi potete allo stesso modo chiamarvi proprietario del globo terraqueo. Dite pure che il mio diritto è servitù, ma la mia servitù vi assorbe la proprietà.